

ALBO N. 119

dal 13 APR. 2018

al 128 APR. 2018

## XV COMUNITA' MONTANA "VALLE DEL LIRI"

ARCE

PROVINCIA DI FROSINONE

SERVIZIO AFFARI GENERALI N. Ord. 29/18

DETERMINAZIONE N. 77/18

**Oggetto:** - Revoca in autotutela Bando "Concorso pubblico per la copertura di n. 2 posti di ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO Ctg D a tempo parziale 18/24 ore settimanali" -

L'anno DUEMILADICIOTTO il giorno TREDICI del mese di APRILE

**Visto** il provvedimento adottato dal Presidente di questo Ente in data 04.04.2018 di nomina, ai sensi del combinato disposto degli art. 50, comma 10, e 109, comma 1 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n° 267;

**Premesso che:**

- con deliberazione della Giunta Comunitaria n. 143 del 28/12/2016 si approvava il Regolamento per i concorsi;
- con determinazione n. 218 del 28/12/2016 si indiceva il concorso e si approvava contestualmente l'avviso pubblico per la copertura di n. 2 posti a T.P. 18/24 ore settimanali di "istruttore direttivo amministrativo" cat. D
- con determinazioni n. 127/2017 e n. 58/2018 si nominava la Commissione esaminatrice;

**Atteso** che allo stato per il concorso in questione sono state espletate le prove scritte e la Commissione ha già provveduto alla correzione degli elaborati stilando la graduatoria provvisoria e ha fissato le prove orali per il giorno 20/04/2018;

**Considerato** che l'apposita Commissione con verbale n° 9 del 10/04/2018 nel verificare la veridicità dell'assunto di una richiesta di un candidato, ha rilevato una difformità tra il bando pubblicato sul sito di questa Comunità Montana nella sezione "Amministrazione Trasparente" e quello invece approvato con determinazione n. 218/2016;

**Evidenziato**, allo stato che la difformità rilevata, concerne la valutazione minima necessaria per poter accedere alle prove orali, in particolare alla pagina 7 del documento reso pubblico risulta mancante la seguente dicitura **"la prova scritta si intende superata per i candidati che ottengono una votazione di almeno 21/30"**;

**Atteso**, inoltre che la Commissione, sempre con il verbale n. 9 del 10/04/2018, ha richiesto chiarimenti in merito sospendendo ogni decisione fino all'ottenimento del chiarimento richiesto, differendo a data da destinarsi la data di svolgimento della prova orale;

**Considerato che:**

- con nota del 10/04/2018 prot. n. 1133 la sottoscritta ha trasmesso copia del verbale n. 9 già sopra citato al Segretario Generale;

- di contro il Segretario Generale con nota del 11.04.2018 prot. n. 1158 nel trasmettere copia conforme del Bando pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente Albo 41, ha invitato la sottoscritta ad adottare nel più breve tempo possibile ogni iniziativa utile a salvaguardia dell'Ente;

**Verificato**, allo stato che tutte le prescritte comunicazioni ai candidati relativamente al differimento dello svolgimento della prova orale sono state compiute tramite pubblicazione nel sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente";

**Accertato** che il bando di concorso pubblicato, nella presente fattispecie, rappresentante la *lex specialis*, è palesemente difforme da quella che doveva essere la realtà fattuale, inducendo nell'errore la Commissione che erroneamente aveva ammesso alla prova orale anche i candidati che avevano riportato una votazione inferiore ai 21/30;

**Ribadito** che anche in virtù del vigente Regolamento per i concorsi, art14, comma 2 "*non possono essere ammessi alla prova orale i candidati che non abbiano conseguito alla prova scritta una votazione di almeno 21/30*"

**Considerato** inoltre che il bando così come formulato si ritiene non sia rispondente alle esigenze funzionali dell'Ente non prevedendo per la prova scritta un numero congruo di materie;

**Ritenuto** che sia necessario aggiornare il bando di concorso in base al mutato quadro normativo;

**Ritenuto, altresì,**

che nella presente fattispecie ricorrano i presupposti per esercitare il potere di autotutela, per risolvere controversie, attuali o potenziali, relative ai propri provvedimenti;

**Richiamata** la giurisprudenza assolutamente prevalente che ritiene l'autotutela espressione discrezionale della P.A. da esercitare previa comparazione e ponderazione tra l'interesse pubblico e l'interesse privato, tenendo conto in particolare dell'interesse dei destinatari dell'atto al mantenimento delle posizioni consolidate e del conseguente affidamento derivante dal comportamento seguito dall'Amministrazione (cfr, *ex multis*, Cons. Stato, SEz. V, 8 febbraio 2010, n. 592; Sez V 12 febbraio 2010, n 743, Sez. IV 28 gennaio 2010 n. 363);

**Ravvisata** l'assoluta necessità di effettuare una rigorosa comparazione di tutti gli interessi, pubblici e privati, rilevanti nel caso concreto;

**Considerato** che l'interesse pubblico, di rilevanza costituzionale, alla buona organizzazione degli uffici pubblici in modo che siano garantiti il buon andamento e l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, rivalutato anche alla luce delle più recenti normative, porta a ritenere quantomeno inopportuno il mantenimento e il completamento della procedura concorsuale, per il rischio concreto ed attuale di ricorsi attivabili da parte di chi dovesse ritenersi pregiudicato nell'esercizio dei propri diritti a causa delle difformità rilevate e già evidenziate dalla Commissione che potrebbero comportare inutili e dannose lungaggini burocratiche con aggravio di spese per la difesa dell'Ente;

**Atteso** che la non corretta pubblicazione comporta la legittimazione di una sua impugnazione da parte di chiunque abbia interesse a parteciparvi;

**Evidenziato** che non sono state svolte le prove orali per il concorso in esame, per cui un eventuale provvedimento di annullamento in via di autotutela non viene a ledere posizioni giuridiche qualificate meritevoli di particolare apprezzamento, essendo l'interessi dei concorrenti di tipo recessivo rispetto al prevalente e rivalutato interesse pubblico teso alla buona organizzazione degli uffici pubblici e alla gestione efficiente ed economicamente efficace del procedimento amministrativo;

**Accertato** che sussiste nel caso di specie un interesse pubblico all'annullamento della procedura concorsuale, diverso da quello relativo al mero ripristino della legalità violata, e che detto interesse deve essere considerato prevalente rispetto alla conservazione della medesima, avuto riguardo agli interessi dei destinatari e dei controinteressati;

**Richiamato** l'art. 21-nonies, comma 1 della legge 241/90 e s.m.i. che testualmente si riporta "*Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a diciotto mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell'articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati,*

*dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge. Rimangono ferme le responsabilità connesse all'adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo";;*

**Considerato** che al momento, i partecipanti alla procedura concorsuale vantano una semplice aspettativa alla conclusione del procedimento, e pertanto rimane escluso in ogni caso il diritto degli stessi al risarcimento, e/o all'indennizzo di cui all'art. 21-quinquies della legge 241/90 e s.m.i. in quanto la norma sancisce l'obbligo dell'amministrazione di provvedere all'indennizzo dei soggetti direttamente interessati, quale ristoro dei pregiudizi provocati dalla revoca, con riguardo ai provvedimenti amministrativi ed efficacia durevole, tra i quali non rientra il bando di concorso (cfr. Cons. Stato sent. 2838/2013; Tar Lazio sent. 6024/2012; Tar Campania sent. N. 1646/2012);

**Evidenziato**, come peraltro rilevabile dall'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale che nella presente fattispecie, stante la natura di atto amministrativo generale di un bando, nel caso di annullamento o revoca, non è richiesta la comunicazione di avvio del procedimento, come disposto dall'art. 13, primo comma, della legge 241/90 e s.m.i.;

**Ritenuto** pertanto necessario ed opportuno procedere all'annullamento in via di autotutela del bando di concorso in parola e di tutti gli atti connessi e conseguenti, al fine di provvedere al rinnovo della procedura ex novo;

**Attesa** la propria competenza in materia di revoca così come espressamente previsto dall'art. 5 lettera c) del vigente Regolamento dei concorsi approvato con deliberazione della Giunta Comunitaria n. 143/2016;

**Visto** il D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i.;

**Richiamato** il provvedimento del Presidente di questa Comunità prot. 1073 del 04/04/2018 a mezzo del quale la sottoscritta è stata confermata nell'incarico della Posizione Organizzativa e di Responsabile del Servizio Affari Generali;

#### **DETERMINA**

1. di prendere atto della premessa e di considerarla parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di procedere per quanto sopra all'annullamento d'ufficio, ex art. 21-nonies, comma 1, della legge 241/90 e s.m.i., del bando di concorso pubblico di tutti gli atti connessi e conseguenti, al fine di provvedere al rinnovo della procedura ex novo, per la copertura di n. 2 posti a T.P. 18/24 ore settimanali di "istruttore direttivo amministrativo" cat. D
3. di disporre la comunicazione del presente annullamento mediante apposito avviso da pubblicare sul sito istituzionale, attribuendo a detta pubblicazione valore di notifica per tutti gli interessati e controinteressati;
4. di riservarsi l'emanazione di atti finalizzati ad una nuova procedura.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Dott.ssa Maria Adelaide Gabriele



# XV COMUNITÀ MONTANA "VALLE DEL LIRI"

- A R C E -

PROVINCIA DI FROSINONE

Il sottoscritto Segretario Generale dichiara che la presente determinazione è stata affissa all'Albo dal 13 APR. 2018, ove rimarrà per la durata di quindici giorni consecutivi.

Arce, li 13 APR. 2018

  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Dr. Luca Di Maio  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
ai sensi dell'Art. 3, comma 2 del D.Lgs. N. 39/1993